

# COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO

## - PROVINCIA DI CHIETI -

c.a.p. 66030

Tel. 0872/57941

Fax 0872/578774

cod. fisc. 00210400693

### **CCDI PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE RELATIVE ALL'ANNO 2009**

#### **Art.1 – Composizione delle delegazioni.**

1. Ai sensi dell'art.10, comma 1, del CCNL 1.4.1999, la delegazione di parte pubblica è stata individuata con delibera giunta n.40 del 17.4.2007.
2. La delegazione di parte sindacale è individuata ai sensi dell'art.10, comma 2, del CCNL 1.4.1999.

#### **Art. 2 – Campo di applicazione e durata.**

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) si applica a tutto il personale non dirigente dell'Ente, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che determinato.
2. Esso concerne l'anno 2009 ma, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del CCNL 22.1.2004, conserva comunque la sua efficacia sino alla stipulazione del contratto successivo.
3. I suoi effetti decorrono dal giorno successivo alla stipulazione, salve diverse decorrenze previste nel contratto stesso.

#### **Art. 3 – Risorse disponibili.**

1. Con determinazione n. 15 del 12.03.2009 il responsabile del Settore Affari Generali ha così quantificato l'ammontare provvisorio delle risorse decentrate relative all'anno 2009:
  - risorse stabili € **15.734,10**
  - risorse variabili € **956,90**

#### **Art. 4 – Utilizzo delle risorse stabili.**

1. L'ammontare provvisorio delle risorse stabili, verrà utilizzato per il finanziamento dei seguenti istituti:
  - indennità di comparto (quota a carico delle risorse decentrate stabili);
  - progressioni economiche orizzontali.
2. Le risorse che residueranno, andranno ad incrementare la disponibilità delle risorse variabili.

#### **Art. 5 – Indennità di comparto.**

1. L'istituto trova applicazione per tutto il personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali.
2. La quota dell'indennità che, ai sensi della tabella D allegata al CCNL 22.1.2004 graverà per l'anno 2009 sulle risorse stabili, è stimata in € **3.446,12**.

## **Art. 6 – Progressioni economiche orizzontali**

1. L'istituto trova applicazione per tutto il personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali.
2. Verranno determinate ed attribuite le nuove PEO con decorrenza dal 01.01.2010, in considerazione del fatto che le precedenti PEO sono state attribuite con decorrenza 01.01.2008, nel CCDI 2010.

## **Art. 7 – Utilizzo delle risorse variabili.**

1. L'ammontare provvisorio delle risorse variabili a cui va aggiunta la disponibilità residuale delle risorse stabili, verrà utilizzato per il finanziamento dei seguenti istituti:
  - compenso incentivante la produttività;
  - indennità di disagio;
  - compenso per specifiche responsabilità;
  - indennità di rischio;
  - indennità maneggio valori;
  - compenso per servizio in giorno di riposo settimanale.

## **Art. 8 – Compenso incentivante la produttività.**

1. L'istituto trova applicazione per il personale e secondo la disciplina previsti dall'art. 3, comma 2, lettera a), del CCDI per il quadriennio normativo 2006/2009.
2. L'ammontare delle risorse destinate all'istituto, è aumentato con le ulteriori disponibilità che dovessero derivare dalla determinazione definitiva delle risorse decentrate per l'anno 2009, con gli incrementi eventualmente previsti dal CCNL per il biennio economico 2007/2008 e con le economie risultanti dagli stanziamenti assegnati in via previsionale agli altri istituti, ed è diminuito delle somme necessarie per integrare gli stanziamenti medesimi, per corrispondere eventuali conguagli sul trattamento accessorio e per applicare la trattenuta-malattia afferente l'anno 2008 prevista dall'art.71, comma 1, della legge 6.8.2008 n.133 (cd. decreto Brunetta).
3. I compensi sono liquidati dall'Ufficio Personale nel mese di marzo 2010.

## **Art. 9 – Indennità di disagio.**

1. L'istituto trova applicazione per il personale e secondo la disciplina previsti dall'art. 3, comma 2, lettera b), del CCDI per il quadriennio normativo 2006/2009.
2. La misura dell'indennità, su base mensile, è così determinata:
  - Collaboratore amministrativo € 50,00.
3. L'indennità è liquidata dall'Ufficio Personale, di norma, mensilmente.

## **Art. 10 - Compenso per specifiche responsabilità.**

1. L'istituto trova applicazione per il personale e secondo la disciplina previsti dall'art. 3, comma 2, lettera c), del CCDI per il quadriennio normativo 2006/2009.

2. L'ammontare delle risorse destinate all'istituto, è ripartito, con esclusione dei titolari di posizione organizzativa, tenendo conto dei seguenti criteri:
  - attribuzione al personale di cat. C di un compenso annuo lordo di € 1.000,00.
3. I compensi sono liquidati dall'Ufficio Personale, di norma, mensilmente.

#### **Art. 11 – Indennità di rischio.**

1. L'istituto trova applicazione per il personale e secondo la disciplina previsti dall'art. 3, comma 2, lettera e), del CCDI per il quadriennio normativo 2006/2009.
2. L'indennità, determinata tariffariamente dall'art.37 del CCNL 14.9.2004 in €. 30,00 mensili lorde, è liquidata dall'Ufficio Personale, di norma, mensilmente.
3. E' rivolta ad indennizzare i lavoratori chiamati ad operare in situazioni ed in contesti organizzativi che presentano particolari condizioni di rischio, potenzialmente pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale, tali da giustificare l'attribuzione di compensi di natura indennitaria, a condizione che l'esposizione sia diretta e continua. L'importo dell'indennità è proporzionalmente ridotto qualora il lavoratore interessato risulti assente a qualsiasi titolo o comunque non esposto alla condizione di rischio. Sono individuate quali condizioni di rischio che determinano la legittima erogazione della relativa indennità:
  - Prestazione di lavoro che comportano in modo sistematico o abituale l'utilizzo di VDT per non meno di 20 ore settimanali, dedotte le previste interruzioni.

#### **Art. 12 – Indennità maneggio valori.**

1. L'istituto trova applicazione per il personale e secondo la disciplina previsti dall'art. 3, comma 2, lettera f), del CCDI per il quadriennio normativo 2006/2009.
2. La misura dell'indennità è determinata, su base giornaliera, in €. 1,00. A tal fine ogni giornata lavorativa è fissata in sei ore. Le frazioni di servizio giornaliero pari o superiore a tre ore sono arrotondate per eccesso a giorno intero, le altre sono trascurate.
3. L'indennità è liquidata dall'Ufficio Personale, di norma, mensilmente.

#### **Art. 13 – Compenso per servizio in giorno di riposo settimanale.**

1. L'istituto trova applicazione, secondo la disciplina prevista dall'art. 3, comma 2, lettera g), del CCDI per il quadriennio normativo 2006/2009, e dall'art.24, comma 1, del CCNL 14.9.2000 come sostituito dall'art.14, comma 1, del CCNL 5.10.2001, nei riguardi del personale che, per particolari esigenze di servizio rilevate dai competenti responsabili di settore, non usufruisce del giorno di riposo settimanale.
2. Il compenso, determinato tariffariamente dal CCNL, è liquidato dall'Ufficio Personale, di norma, mensilmente.

#### **Art. 14 – Indennità di reperibilità.**

- 1.L'istituto trova applicazione per il personale e secondo la disciplina previsti dall'art. 3, comma 2, lettera g), del CCDI per il quadriennio normativo 2006/2009 per il settore dei servizi demografici e per il personale non titolare di posizione organizzativa, per un massimo di 6 giorni/mese e per n. 4 ore al giorno dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

2.L'indennità, determinata tariffariamente dal CCNL, è liquidata dall'Ufficio Personale, di norma, mensilmente.

#### **Art. 15 – Utilizzo fondo per il lavoro straordinario.**

1. L'ammontare delle risorse destinabili all'istituto, viene ripartito tra i settori:
  - Servizi demografici
  - Vigilanza
2. I compensi, determinati tariffariamente dal CCNL, sono liquidati dall'Ufficio Personale, di norma mensilmente, sulla base della disciplina recata dall'art. 4 del CCDI per il quadriennio normativo 2006/2009.

#### **Art. 16 – Clausole finali e di rinvio.**

1. Entro il mese di dicembre 2009 le parti si incontreranno ai fini di:
  - verificare lo stato di attuazione del CCDI per il quadriennio normativo 2006/2009;
  - verificare lo stato di attuazione del presente CCDI.
2. Per quanto non previsto dal presente CCDI si fa rinvio al CCDI per il quadriennio normativo 2006/2009, nonché alle specifiche disposizioni contenute nei CCNL, nei CCQN e nelle leggi nel tempo vigenti.
3. Le parti si riservano comunque di riaprire il confronto, anche dopo la sottoscrizione, qualora dovessero intervenire nuove indicazioni a livello contrattuale o legislativo riguardanti le materie definite nel presente CCDI.
4. E' vietato corrispondere più indennità per la medesima fattispecie.
5. E' vietato il cumulo dell'indennità di rischio con quella di disagio.

**Accordo siglato il 02.07.2009**

***Il presidente della delegazione di parte pubblica***

***I componenti della delegazione di parte sindacale***

**Accordo sottoscritto il 20.10.2009 a seguito della delibera giunta n. 63  
del 29.09.2009**

**Il presidente della delegazione di parte pubblica**

**I componenti della delegazione di parte sindacale**